

non renderebbe ineleggibile colui che ne è rivestito; nel secondo caso invece sarei dubbioso sulle conclusioni della Commissione; quindi vorrei, per poter deliberare se debba votare pro o contro queste conclusioni, sentire dal relatore quale sia propriamente la condizione in cui si trova l'onorevole D'Ancona, cioè se egli sia senza stipendio per disposizione del decreto che lo ha nominato.

**CAPRIOLO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Intende fare una proposta a questo proposito?

**CAPRIOLO, relatore.** Ha fatto un'interpellanza, vuole sapere cioè se esista un decreto che nomini senza stipendio l'onorevole D'Ancona.

Il decreto non fu trasmesso alla Commissione, ma abbiamo una lettera che scriveva l'istesso onorevole D'Ancona in risposta alla notificazione che gli fu fatta dell'impiego a lui conferito. In questa lettera è detto: « La prego di ricevere la mia dichiarazione di rinunziare all'appuntamento annesso al conferitomi impiego. »

Come dissi, non ho il decreto, ma da questa dichiarazione pare che l'appuntamento vi fosse.

**SANGUINETTI.** Dunque, per quanto sento dall'onorevole relatore, parmi che il signor D'Ancona abbia rinunziato egli stesso allo stipendio dopo la nomina, e che perciò non sia il decreto che abbia annullato lo stipendio; quindi in questo caso ho detto che dubitava se dovessi sì o no accettare le conclusioni della Commissione, ed opino tuttavia che potrebbe essere conservata l'eleggibilità a quest'onorevole per la considerazione seguente: la legge dice chiaramente che non sono eleggibili coloro i quali hanno impiego con stipendio; se non hanno stipendio sono eleggibili.

Ora, il concetto dello stipendio secondo me è un concetto che si compone di questi elementi: vuole cioè lo Stato che paghi e colui che riceva; la legge che toglie l'eleggibilità, la toglie quando questo concetto sia tutto realizzato; ma nel caso, io dico, che lo Stato non paghi, che la cassa dello Stato non si vuoti, e che le tasche dell'impiegato non ricevano niente, in questo caso, a mio avviso, lo stipendio sarebbe una parola che si trova nel bilancio, ma non sarebbe una realtà corrispondente al concetto formulato dalla legge.

Parmi quindi per questa ragione che si possa convalidare l'elezione, tanto più che le parole precise della legge sono queste: « Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. »

Io chiamo l'attenzione della Camera sulla parola *aventi*. La parola *aventi* indica un possesso; ora, colui che non ha questo stipendio, colui che non lo possiede, non si può inferire che abbia a perdere per ciò l'eleggibilità sua. Tutto al più dovrebbe, secondo me, perdere questa eleggibilità, quando, ritirando la sua rinuncia, venisse a percepire uno stipendio. Per queste ragioni io fo una controproposta, che prego l'onorevole signor presidente di mettere ai voti, e sarebbe: l'impiego conferito all'onorevole Sansone d'Ancona non lo rende ineleggibile, ed egli deve essere considerato quale impiegato senza stipendio.

**PANATTONI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io non conosco bene come sono procedute le cose nella nomina del signor Sansone D'Ancona a riguardo delle formole legali.

Ho scritto al ministro delle finanze acciò si portasse a fornire alla Camera queste spiegazioni; io intanto darò soltanto notizia di un fatto di cui posso fare sicura testimonianza, ed è questo.

Fu proposto il dottore D'Ancona per la carica che ora occupa, e furono fatti molti uffici per lettera e per telegrafo con lui acciò volesse accettare questo posto. Egli in prima se ne schermiva, poi finì per piegarsi, dicendo che acconsentiva, a patto di non avere alcun stipendio.

Ora, non so se nel decreto si rettificò questo fatto, cioè che il signor D'Ancona non ha retribuzione alcuna, ma è certo che egli di buona fede accettò non volendo stipendio e credendo di conservare la sua eleggibilità.

**MARI.** Mi sembra che il signor presidente avesse invitato la Camera a discutere sulla massima.

**PRESIDENTE.** Sì, sulla massima.

Vi fu incidentalmente un'applicazione digressiva, ma non v'ha dubbio che la discussione deve aggirarsi intorno alla massima.

**CAPRIOLO, relatore.** Intanto che aspettiamo il signor ministro delle finanze, possiamo discutere l'art. 1°.

**PRESIDENTE.** Se non v'ha opposizione, sospenderemo la discussione su quest'articolo. . . .

**CARUTTI.** La massima sta da sé; non c'è bisogno per ora di applicarla al deputato D'Ancona; epperò non parmi che sia necessario aspettare alcuna spiegazione. Qui la Camera non ha che a decidere se creda o no, che colui, il quale ha rinunciato allo stipendio che era annesso al suo ufficio, debba pur tuttavia essere considerato come impiegato. La questione del deputato D'Ancona è affatto indipendente da questa massima.

**PRESIDENTE.** Allora se nessuno domanda la parola, porrò ai voti. . . .

**PANATTONI.** Chiedo di parlare sulla massima.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PANATTONI.** La legge all'articolo 97 dichiara non eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. La legge è dunque diretta alle persone; inquantochè considera inabilitati a rappresentare la nazione coloro che godono uno stipendio che sia portato nel bilancio dello Stato. All'opposto la Commissione nel n° 8 procede in un altro concetto. Essa procede nel concetto che siano da considerarsi compresi nel divieto dell'articolo 97 coloro i quali occupano un impiego che nel bilancio dello Stato sia retribuito con stipendio. Quindi la questione si sposta fuori dei termini della legge. Non è più la questione basata sulla incapacità della persona, perchè ha lo stipendio, come dice la legge; ma invece la Commissione dice che, siccome al posto nel bilancio è assegnato uno stipendio, è inabilitata la persona che copre il posto anche quando essa non prenda stipendio. Io credo che queste siano due cose affatto distinte.

La gerarchia degli impiegati può essere composta in modo che un dato impiego abbia o non abbia dalla legge e dal Governo uno stipendio. Ma la legge elettorale non guarda se l'impiego ha unito lo stipendio; essa guarda al funzionario, e ne diffida quando esso abbia o prenda lo stipendio. Se un onorevole e capace cittadino ha tanta virtù da gratuitamente coprire un impiego che per leggi sarebbe stipendiato; se egli, animato dalla causa del pubblico servizio e dell'amor del paese, vuole costantemente rinunziare allo stipendio, egli non è inabilitato dall'impiego, perchè si fa impiegato senza stipendio, e così mantiene intatta la sua capacità elettorale. Egli adunque non può essere compreso nella censura dell'articolo 97, la quale colpisce unicamente coloro che, prendendo effettivamente lo stipendio, vengono a porsi nella categoria degli stipendiati, che è l'unica di cui parla l'articolo medesimo.

**CAPRIOLO, relatore.** La Commissione ebbe a fare la sostanziale differenza tra l'impiegato a cui non è per decreto